

## Orientamenti

---

in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 dicembre 2012 (CERS/2012/2)

# 1. Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>1</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi ad essi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio, modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 25.05.2020 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento «EBA/GL/2019/05» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano il contenuto, le istruzioni e i formati uniformi per la segnalazione dei piani di finanziamento, ai sensi della raccomandazione A, paragrafo 4, della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi («raccomandazioni del CERS» e «raccomandazione A del CERS»)<sup>2</sup>.

### Ambito di applicazione

6. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti su base consolidata, in conformità alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013<sup>3</sup>.
7. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti su base individuale, in conformità alla parte uno, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso in cui gli enti creditizi di cui al paragrafo 9 non facciano parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE<sup>4</sup>.
8. In deroga ai paragrafi 6 e 7, le autorità competenti possono anche applicare i presenti orientamenti su base individuale, conformemente alla parte uno, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, a tutti gli enti.
9. Nell'applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero assicurare che siano coperti i maggiori enti creditizi in termini di volume di attività in ciascuno Stato membro e che la copertura ammonti ad almeno il 75 % del totale delle attività consolidate del sistema bancario in tale Stato membro.

---

<sup>2</sup> Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi (GU L 119 del 25.4.2013, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>4</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

## Destinatari

10. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti creditizi che segnalano i piani di finanziamento alle proprie autorità competenti, conformemente al rispettivo quadro nazionale di attuazione delle raccomandazioni del CERS e all'ambito di applicazione dei presenti orientamenti.

## Definizioni

11. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013, nel regolamento (UE) n. 680/2014<sup>5</sup> e nel regolamento (UE) 2018/1624<sup>6</sup> hanno il medesimo significato negli orientamenti.

---

<sup>5</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

12. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 31 dicembre 2020.

### Abrogazione

13. Gli orientamenti dell'ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 (ABE/GL/2014/04), del 19 giugno 2014<sup>7</sup>, sono abrogati con effetto dal 31 dicembre 2020.

---

<sup>7</sup> Gli orientamenti sono accessibili al seguente link: <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/liquidity-risk/guidelines-on-harmonised-definitions-and-templates-for-funding-plans-of-credit-institutions/>

## 4. Requisiti per la segnalazione dei piani di finanziamento

---

14. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare i propri piani di finanziamento conformemente alle istruzioni e ai modelli armonizzati di cui all'allegato I e all'allegato II dei presenti orientamenti.
15. Le autorità competenti dovrebbero inoltre fornire all'ABE piena trasparenza riguardo all'ambito di applicazione dei presenti orientamenti e una spiegazione delle modalità di applicazione dell'orientamento di cui al paragrafo 9.

### 4.1 Formato delle segnalazioni

16. Gli enti creditizi dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità competenti, rispettando le definizioni dei punti di dati incluse nel modello di punti di dati di cui all'allegato XIV e le formule di convalida di cui all'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, nonché le seguenti disposizioni:
  - a) nei dati trasmessi non dovrebbero essere incluse informazioni non richieste o non applicabili;
  - b) i valori numerici dovrebbero essere trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:
    - i. le voci con il tipo di dati «monetario» dovrebbero essere segnalate utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità;
    - ii. le voci con il tipo di dati «percentuale» dovrebbero essere espresse in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
    - iii. le voci con il tipo di dati «numero intero» dovrebbero essere segnalate senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
17. I dati trasmessi dagli enti creditizi dovrebbero essere associati alle seguenti informazioni:
  - a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
  - b) valuta utilizzata per le segnalazioni;
  - c) principio contabile;
  - d) identificativo dell'ente segnalante;
  - e) livello di applicazione individuale o consolidato.

### 4.2 Frequenza, data di riferimento e data di invio per la segnalazione

18. Gli enti creditizi dovrebbero trasmettere le informazioni con frequenza annuale.
19. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare i propri piani di finanziamento conformemente ai presenti orientamenti entro il 15 marzo, con data di riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
20. Nel caso in cui gli enti creditizi siano autorizzati dalla rispettiva legislazione nazionale a comunicare le proprie informazioni finanziarie in base alla chiusura dell'esercizio contabile, che si discosta dalla chiusura dell'anno civile, si dovrebbe considerare come data di riferimento la chiusura dell'ultimo esercizio contabile disponibile.

# Allegato I - Istruzioni

---



## Allegato II - Modelli

---